

Allegato A al Rogito n. 9718

STATUTO FONDO PMI WELFARE MANAGER

ARTICOLO Costituzione - Sede - Durata

1. In attuazione dell'accordo sindacale del 6 luglio 2016 tra CONFAPI e FEDERMANAGER e dei successivi accordi sindacali integrativi stipulati tra le medesime Parti è costituito ed opera il Fondo Welfare di assistenza collettiva per i dirigenti di azienda e per i quadri superiori della piccola e media industria, denominato FONDO PMI WELFARE MANAGER, con la forma prevista dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

2. Il Fondo, che non ha fini di lucro, ha sede in Roma, In Via Nazionale, 66.

3. Il Fondo entra in vigore dal 1° gennaio 2017 e la sua durata è illimitata, salvo quanto è previsto dall'art. 18 del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - Scopo

1. Il Fondo ha esclusiva finalità assistenziale, solidaristica e mutualistica; tale finalità è perseguita assicurando agli iscritti prestazioni sia di politiche passive tra le quali sostegno del reddito, che attive tra le quali certificazione delle competenze, che verranno puntualmente Individuate dalle Parti istitutive nell'apposito

Regolamento.

ARTICOLO 3 - Soci e iscritti

1. Costituiscono il FONDO PMI WELFARE MANAGER, In qualità di soci effettivi, CONFAPI e FEDERMANAGER.

Tali organizzazioni sono rappresentate presso II Fondo da delegati appartenenti alle categorie associate.

2. Sono Iscritti di diritto al Fondo le imprese e gli altri enti che applichino il CCNL per i dirigenti e per i quadri superiori delle piccole e medie aziende industriali produttrici di beni e servizi stipulato da CONFAPI e FEDERMANAGER nonché i dirigenti, i quadri superiori dipendenti di tali imprese o enti, e, previa comunicazione al Fondo della loro assunzione, promozione o contrattualizzazione.

3. Sono obbligatoriamente iscritti al FONDO PMI WELFARE MANAGER i soggetti individuati e con le modalità previste nell'apposito Regolamento.

4. Possono altresì iscriversi al Fondo gli altri quadri delle suddette Imprese o enti, nonché gli amministratori e i titolari delle medesime imprese, purché ciò sia regolato da successivo accordo che verrà stipulato tra le parti.

ARTICOLO 4 - Organi

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 5 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di CONFAPI e FEDERMANAGER, uno per parte nominati, con le modalità e secondo le previsioni statutarie proprie di ciascuna Associazione. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 6 - Adunanza dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b) in via straordinaria, per le delibere indicate dall' art. 8 lett. d) ed e), ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione ovvero ne sia fatta richiesta da parte di uno dei due rappresentanti di cui al precedente art. 5 ovvero dalla metà dei componenti del C.d.A.

2. La richiesta di convocazione sia da parte dei rappresentanti sia da parte dei componenti del C.d.A. dovrà essere formalizzata per iscritto, indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Fondo e

dovrà contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. In presenza di una richiesta avente i requisiti formali di cui al comma precedente, la convocazione dell'Assemblea dovrà essere indetta nel termine di 30 gg. successivi alla data di ricezione della richiesta medesima.

ARTICOLO 7 – Convocazione, costituzione e

deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con raccomandata, PEC o con qualunque mezzo possa assicurarne l'avvenuta ricezione da spedire ai soci con un preavviso di almeno 8 giorni prima della data della riunione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione da spedire almeno 4 giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di entrambi i rappresentanti di cui all'art. 5 o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole di

entrambi i rappresentanti o dei loro delegati. E' consentita la presenza a mezzo di audio e/o videoconferenza.

3. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, non può assumere deliberazioni in contrasto con l'accordo di cui all'art. 1 e/o con accordi modificativi dello stesso.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in via ordinaria e straordinaria, prese in conformità del presente Statuto vincolano tutti gli iscritti ed i soci.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ne constata la regolarità della costituzione, verificando altresì la validità delle eventuali deleghe.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate mediante verbale che, nell'ipotesi di Assemblea ordinaria, è redatto da un segretario - anche non rappresentante - nominato dall'Assemblea che lo sottoscrive unitamente a chi presiede l'Assemblea medesima.

8. Il verbale della riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 8 - Attribuzioni dell'Assemblea

a) approvare il rendiconto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori, con indicazione dei rispettivi Presidenti e del Vicepresidente del C.d.A.;

c) le deliberazioni su proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

d) le modifiche del presente Statuto deliberate su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) le delibere sulle procedure di liquidazione del Fondo e la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 4 (quattro) componenti, 2 in rappresentanza di CONFAPI e altrettanti in rappresentanza di FEDERMANAGER

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dall'organizzazione

designante.

3. I componenti che nel corso del mandato cessino dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti per il periodo residuo su designazione dell'organizzazione di appartenenza.

4. La carica di componente del C.d.A. è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

ARTICOLO 10- Riunioni del Consiglio di

Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce di norma 4 volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo od ancora quando lo richieda almeno la metà dei suoi componenti.

2. Le convocazioni con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con raccomandata, PEC o con qualunque mezzo possa assicurarne l'avvenuta ricezione, da spedire al componente il Consiglio almeno 8 giorni prima della data della riunione.

3. In casi di particolare urgenza, è ammessa la convocazione da spedire almeno 3 giorni prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono convocate e

presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente il quale ne constata la regolarità della costituzione.

5. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. E' consentita la presenza a mezzo di audio e/o videoconferenza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono constatate mediante verbale, redatto da un segretario nominato dal Consiglio medesimo, che lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.

7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo i casi in cui il presente Statuto richieda una maggioranza qualificata.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Direttori Generali di CONFAPI e FEDERMANAGER.

ARTICOLO 11 - Attribuzioni del Consiglio di

Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- nominare Il Presidente ed Il Vice Presidente, il primo individuato nell'ambito dei due componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della parte Istituzionale che non esprime il Presidente del FASDAPI, il secondo, invece, sarà individuato in uno dei due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'altra parte Istitutiva;

- approvare, entro il 31 gennaio di ogni annualità, con la maggioranza più uno dei componenti, Il piano delle spese di funzionamento e degli eventuali investimenti sulla base delle proposte formulate dal Presidente e Vice Presidente del Fondo;

- approvare, entro il 31 gennaio di ogni annualità, con la maggioranza più uno dei componenti, il tasso di interesse di mora sulla base delle proposte formulate dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo;

- predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno il rendiconto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

- predisporre e presentare all'Assemblea eventuali

proposte di modifica del presente Statuto da approvarsi con la maggioranza più uno dei suoi componenti;

- amministrare il Fondo e le risorse finanziarie afferenti la gestione siano esse di natura patrimoniale che contributiva;

- deliberare su tutte le proposte presentate dal Presidente e Vice Presidente;

- proporre all'Assemblea eventuali deliberazioni afferenti le procedure di liquidazione del Fondo e la nomina dei liquidatori;

- modificare ed approvare, previa informazione alle parti istitutive, il Regolamento del Fondo con la maggioranza più uno dei componenti;

I componenti del CdA possono assistere alle riunioni dell'Assemblea

ARTICOLO 12 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, durano in carica tre anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati secondo quanto previsto dal precedente art. 11.

3. In caso di temporaneo impedimento del

Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

4. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vice Presidente questi è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

5. Nell'ipotesi di dimissioni e/o impedimento permanente del Presidente e del Vice Presidente si procederà al rinnovo degli organi apicali del Fondo. In tal caso, la convocazione del C.d.A. avverrà da parte del Presidente del Collegio dei Revisori secondo le modalità previste dall'art. 14 del presente Statuto.

ARTICOLO 13 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo per il quale sta anche in giudizio.

2. Può delegare al Vice Presidente o a determinati componenti del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

3. Sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, cura con il Vice Presidente

l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

4. Propone, congiuntamente con il Vice Presidente, il piano delle spese di funzionamento e degli eventuali investimenti per l'approvazione da parte del C.d.A., entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Egli ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti e consulenti, qualora ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di loro competenza.

ARTICOLO 14 - Collegio del Revisori

1. Il Collegio del Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 4 supplenti nominati dall'Assemblea su indicazione delle Parti istitutive.

2. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata nell'Assemblea, espressione della parte istitutiva che non esprime il Presidente del Fondo.

3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

4. Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal componente supplente

secondo la progressione indicata nella delibera di nomina.

5. La carica di componente del Collegio è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

6. Il Collegio delibera a maggioranza.

7. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni dell'Assemblea e del C.d.A.

8. Nell'ipotesi di dimissioni e/o impedimento permanente del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori procederà, entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto impeditivo, alla convocazione del C.d.A. per il rinnovo degli organi apicali del Fondo.

ARTICOLO 15 - Regolamento

In attuazione di quanto previsto dal presente Statuto e degli accordi richiamati nel precedente art. 1, il Consiglio di amministrazione modifica ed approva il regolamento del Fondo, per la definizione dei termini, condizioni e modalità di iscrizione, contribuzione e richiesta delle prestazioni.

ARTICOLO 16 - Entrate e patrimonio

1. Le entrate del Fondo sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti;

b) dagli interessi a qualunque titolo maturati e dai rendimenti delle disponibilità;

c) da ogni altro provento che spetti o provenga al Fondo a qualunque titolo.

2. Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili acquistati dal Fondo, qualunque sia il titolo di acquisto, e dalle somme accantonate per gli scopi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 17 - Spese di gestione

1. Alle spese di gestione del Fondo si provvede mediante:

a) una quota parte dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, lett.a);

b) le altre entrate previste dall'art. 16, comma 1, lett. b) e c).

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18 - Liquidazione

1. Il Fondo si scioglie e viene messo in liquidazione in caso di:

- disdetta dell'Accordo istitutivo del 6 luglio 2016 e sue modifiche ed integrazioni;

- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità che rendano comunque impossibile il funzionamento

del Fondo ovvero il raggiungimento degli scopi;

- conforme accordo sulla liquidazione che dovesse intercorrere tra le Parti istitutive.

2. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.